

**ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO
(A.T.A.)**

dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 4 Fermo

S T A T U T O

(Norme di organizzazione e funzionamento ai sensi dell'art. 7 della Convenzione ATA)

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 1 del 20.04.2023

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 Esercizio in forma coordinata delle funzioni in tema di gestione integrata dei rifiuti	4
Art. 2 Sede.....	5
Art. 3 Funzioni dell'ATA	5
Art. 4 Principi e forme di garanzia	6
Art. 5 Quota di partecipazione all'ATA.....	6
Art. 6 Rapporto con i Comuni.....	6
TITOLO II ORGANI DELL'ATA	7
Art. 7 Organi	7
Art. 8 Potestà regolamentare	7
Art. 9 Assemblea	7
Art. 10 Funzioni dell'Organo Assembleare.....	7
Art. 11 Adunanze dell'Assemblea e suo funzionamento	8
Art. 12 Presidente	9
Art. 13 Vice Presidente	10
Art. 14 Comitato di Coordinamento.....	10
Art. 15 Il Revisore Unico dei Conti	11
Art. 16 Attività dell'Organo di revisione	11
TITOLO III PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E FORME DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI.....	11
Art. 17 Convenzioni	11
Art. 18 Accordi di programma	12
Art. 19 Altre forme di collaborazione	12
TITOLO IV STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI	12
Art. 20 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici	12
Art. 21 Incarichi dirigenziali di vertice	12
Art. 22 Direttore	13
Art. 23 Funzioni del Direttore	13
Art. 24 Funzioni dei responsabili di servizio.....	14
Art. 25 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.....	14
Art. 26 Incarichi e collaborazioni esterne.....	14

TITOLO V FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE	15
Art. 27 Ordinamento contabile dell'ATA	15
Art. 28 Spese di funzionamento	15
Art. 29 Programmazione di bilancio	15
Art. 30 Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione	15
Art. 31 Rendiconto della gestione	16
Art. 32 Controllo di gestione.....	16
TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO D'ACCESSO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA	16
Art. 33 Partecipazione ai procedimenti amministrativi.....	16
Art. 34 Diritto di informazione.....	16
Art. 35 Diritto di accesso ai documenti amministrativi.....	17
Art. 36 Tutela della riservatezza.....	17
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 37 Abrogazione di norme.....	17
Art. 38 Norma finale di rinvio.....	17
Art. 39 Entrata in vigore e forme di pubblicità	17

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Esercizio in forma coordinata delle funzioni in tema di gestione integrata dei rifiuti

1. L'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'ATO 4 - Fermo - di seguito denominata anche solo ATA, costituita sotto forma di Convenzione (ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000), è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio per assicurare l'esercizio in forma coordinata delle funzioni in tema di gestione integrata dei rifiuti;
2. L'ATA è presieduta dal Presidente della Provincia di Fermo ai sensi dell'art. 4 della Convenzione.
3. In particolare l'ATA deve assicurare:
 - a) L'unità di governo del servizio nell'ATO separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;
 - b) il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO;
 - c) la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
 - d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
 - e) la garanzia della tutela degli utenti e della loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione;
 - f) la garanzia di condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
 - g) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO;
 - h) il raggiungimento di un'efficace, efficiente ed economica gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso la stipula di Intese, di Convenzioni e di Accordi con i soggetti pubblici e privati, individuati nei modi legge;
4. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. Marche n. 24/2009, partecipano obbligatoriamente all'ATA i comuni e la Provincia ricadenti nell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) n. 4 - Fermo, corrispondente al territorio della Provincia di Fermo.
5. La Convenzione risulta regolarmente costituita con la sottoscrizione da parte di tutti gli enti come risulta dal verbale di deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 14/04/2015 e modificata con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 10/5/2018.
6. Come previsto dall'art. 8 della Convenzione ai fini dell'esercizio in forma associata delle funzioni attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, si intendono trasferiti all'ATA, a decorrere dalla data da questa definita, le relative competenze e poteri dei Comuni partecipanti.

7. Come previsto dalla deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 10/05/2018 l'ATA adotta per il suo funzionamento le norme del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed ogni altra norma concernente gli Enti locali.
8. Il presente Statuto integra il disposto della Convenzione laddove, in applicazione delle suddette norme riguardanti gli enti locali, necessita meglio specificare la separazione dei poteri di indirizzo e di controllo - politico amministrativo che spettano agli organi di governo, ossia al Presidente e all'Assemblea, da quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che è attribuita ai dirigenti (Direttore) e di controllo (Revisori dei Conti).

Art. 2 Sede

L'ATA ha sede legale presso la sede della Provincia di Fermo ove è ubicato l'ufficio di Presidenza, attualmente in Largo Don Gaspare Morello 2/4 - 63900 Fermo.

Art. 3 Funzioni dell'ATA

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 24/2009, compete all'ATA:

- a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (PdA) di cui all'articolo 10 e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
- c bis) la stipula, ai fini della predisposizione del PdA, di accordi per la gestione dei rifiuti sovra ambito, in attuazione delle previsioni del piano regionale di cui all'articolo 5 dirette al raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza del sistema regionale di gestione dei rifiuti, previa verifica della fattibilità ambientale ed economica dei medesimi;
- d) l'affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO;
- e) la stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006;
- f) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
- g) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;

- h) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs.152/2006;
- i) l'approvazione della Carta dei servizi;
- j) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel rispetto della normativa vigente;
- k) la determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g);
- l) la trasmissione al catasto regionale di cui all'articolo 12 dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell'ARPAM, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 4 Principi e forme di garanzia

1. L'ATA pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
2. L'ATA favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'ATA nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.
3. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, l'ATA favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani.

Art. 5 Quota di partecipazione all'ATA.

Ciascun Comune partecipa all'Assemblea e vi esercita le prerogative di voto nella seguente misura, determinata dall'art. 8, comma 3 della L.R. n. 24/2009 e s.m.i., e dall'art. 2 della Convenzione:

- a) 10 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale. Nel caso di modifica delle superfici territoriali l'ATA ridetermina le quote di rappresentanza con decorrenza dall'anno successivo;
- b) 85 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ISTAT e sono adeguate dall'ATA con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa deliberazione;
- c) 5 per cento alla Provincia.

Art. 6 Rapporto con i Comuni

Come previsto dall'art. 8 della Convenzione i Comuni partecipanti si impegnano a:

- a) riconoscere all'ATA la copertura delle risorse finanziarie necessarie secondo le modalità previste dall'articolo 9 della Convenzione per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, per l'attuazione del Piano d'ambito e per le spese generali di funzionamento;
- b) trasferire all'ATA i contributi pubblici e privati destinati all'attuazione del Piano d'Ambito;
- c) conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati, sia indifferenziati sia quelli da raccolta differenziata, negli impianti indicati dal Piano d'Ambito e in quelli previsti dai contratti di affidamento approvati dall'ATA;

TITOLO II ORGANI DELL'ATA

Art. 7 Organi

Sono organi dell'ATA ai sensi del D.Lgs. 267/2000:

- a. L'Assemblea
- b. Il Presidente

Art. 8 Potestà regolamentare

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dalla Convenzione e dalle norme statutarie, l'organizzazione dell'ATA è disciplinata da regolamenti.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ATA, in analogia al Consiglio comunale.
2. L'Assemblea conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse degli enti convenzionati e della collettività dell'ATO.
3. L'Assemblea ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
5. L'Assemblea può incaricare uno o più Sindaci (o delegati) ovvero il Comitato di Coordinamento, a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo.

Art. 10 Funzioni dell'Organo Assembleare

1. Come previsto dall'art. 5 della Convenzione, l'Assemblea svolge funzioni di indirizzo dell'ATA e, in applicazione del D.Lgs 267/2000, per analogia, tutte le funzioni previste in capo ai consigli comunali ed in particolare provvede:
 - b) all'adozione delle direttive ai propri uffici per la redazione del Piano d'Ambito, previa consultazione con le realtà territoriali;

- c) all'adozione, approvazione ed aggiornamento del Piano d'Ambito monitorandone l'attuazione;
 - d) alla determinazione e modulazione della "tariffa" del servizio, così come prevista e regolamentata dalla normativa vigente in materia;
 - e) ad individuare le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti come definito dall'art. 7 comma 4 lett. d) della L.R. 24/2009;
 - f) ad approvare le proposte di Accordo di programma, Protocolli di intesa e Convenzioni di cui all'art. 177, comma 56, del D.Lgs. 152/2006;
 - g) all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dal Presidente regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 24/2009;
 - h) all'approvazione della Carta dei Servizi che il gestore è tenuto ad applicare;
 - i) alla definizione dei criteri per la nomina del Direttore;
 - j) alla definizione dei criteri per la selezione dell'Organo di Revisione dei Conti e della relativa indennità;
 - k) alla nomina dei membri del Comitato di Coordinamento.
 - l) alla formulazione di indirizzi ed obiettivi al Presidente ed al Direttore per l'amministrazione dell'ATA e per l'organizzazione dei servizi;
 - m) all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e dei bilanci dell'Ente (compreso il piano di riparto delle spese fra i Comuni) predisposti dal Direttore e proposti all'Assemblea dal Presidente con proprio decreto;
 - n) all'approvazione di regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti e per la gestione del tributo e/o tariffa rifiuti, nonché ogni regolamento che, per analogia agli enti locali, sia previsto per legge in capo ai consigli comunali;
 - o) alla determinazione delle misure compensative di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) della L.R. 24/2009, secondo i criteri fissati dalla Regione;
 - p) alla definizione delle modalità per espletare il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. art. 5 comma 2 lett. m) della Convenzione che sarà relazionato periodicamente all'Assemblea da parte del Presidente o suo delegato;
 - q) a tutte le altre funzioni previste dalla Convenzione, dalla normativa vigente europea, nazionale e regionale, in capo all'Assemblea o, per analogia, ai consigli comunali.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite dalla legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui l'ATA è parte o ha la rappresentanza tramite il Presidente o persone dallo stesso nominate.

Art. 11 Adunanze dell'Assemblea e suo funzionamento

1. Membri di diritto dell'Assemblea sono il Presidente della Provincia di Fermo e i Sindaci dei Comuni, o loro delegati, dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 4 Fermo.
2. Ai componenti dell'Assemblea non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato, come previsto dal comma 6 dell'art. 8 della L.R. 24/2009.
3. Il Presidente dell'ATA presiede l'Assemblea con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'Assemblea medesima.

4. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, se nominato, ed in sua assenza, per singola seduta, da un Sindaco membro del Comitato di Coordinamento, scelto ad estrazione.
5. Salvo i casi previsti dalla legge e dalla Convenzione, le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone di carattere riservato. Tale situazione dovrà essere indicata nella convocazione e fatta rilevare all'inizio della seduta.
6. Alle sedute dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'ATA, oltre all'Organo di revisore per le sedute che prevedono argomenti di competenza;
7. Ogni Sindaco può delegare alla partecipazione dei lavori dell'Assemblea un proprio assessore con delega in materia di rifiuti;
8. Con riferimento al Segretario verbalizzante, alla convocazione dell'Assemblea, all'ordine del giorno, alla validità delle sedute - assunzione delle deliberazioni e ad ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'assemblea dell'ATA si rinvia a quanto previsto dalla deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 1 del 10.05.2018 e s.m.i.

Art. 12 Presidente

1. 1. Il Presidente dell'Assemblea Territoriale dell'Ambito ATO 4 - Fermo è il Presidente della Provincia di Fermo (art. 4 della Convenzione), ne è il rappresentante legale e provvede, per quanto compatibile in analogia ai poteri conferiti al Sindaco e alla Giunta Comunale dal D.lgs. 267/2000:
 - a. all'esecuzione delle deliberazioni assunte dell'Assemblea;
 - b. alla sottoscrizione degli atti con rilevanza esterna, non demandati per legge alle funzioni dirigenziali;
 - c. alla sottoscrizione dei contratti non demandati per legge alle funzioni dirigenziali;
 - d. ad ogni altra incombenza necessaria al funzionamento dell'ATA per il raggiungimento delle finalità della Convenzione.
2. In tale veste impartisce direttive al Direttore e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3. Il Presidente:
 - sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi;
 - sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuite all'ATA dalla Regione Marche e dalle leggi nazionali e dalle direttive europee;
 - ha competenza e potere di indirizzo, sull'attività delle strutture gestionali amministrative.
4. In particolare il Presidente:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa dell'ATA;
 - adotta, per analogia, gli atti previsti dalla legge in capo alle giunte comunali;
 - adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea; fra tali atti rientrano quelli riguardanti la

- promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite, l'approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Ente.
- promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.
 - attua gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; Egli riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività all'Assemblea e quando lo richieda l'Assemblea stessa;
 - può delegare al Direttore od ai responsabili dei servizi dell'ATA il compimento di singoli atti;
5. I decreti del Presidente che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge.

Art. 13 Vice Presidente

1. Il Presidente può nominare fra i Sindaci un Vice Presidente, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento, per tutta la durata del mandato.
2. Il Vice Presidente decade all'atto di insediamento del nuovo Presidente della Provincia.
3. Per ogni ulteriore aspetto si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Assemblea dell'Ata dell'ambito territoriale ottimale 4 Fermo, approvata con deliberazione n. 1/2018 e s.m.i.

Art. 14 Comitato di Coordinamento

1. La Convenzione all'art. 6 prevede che l'ATA possa costituire al proprio interno un Comitato di Coordinamento consultivo per coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La nomina dei componenti del Comitato di Coordinamento avviene con deliberazione dell'Assemblea.
3. In analogia a quanto disposto all'art. 11, ai componenti del Comitato di Coordinamento non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato, come previsto dal comma 6 dell'art. 8 della L.R. 24/2009 .
4. La deliberazione istitutiva del Comitato di coordinamento disciplina il funzionamento dello stesso quale organismo consultivo del Presidente dell'ATA. Il Comitato di Coordinamento concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività dell'Assemblea.
5. Le sedute del Comitato di Coordinamento non sono pubbliche e possono partecipare eventuali invitati se autorizzati preventivamente dal Presidente dell'ATA.
6. Il Comitato di Coordinamento non ha potere deliberante verso l'esterno.
7. Il verbale della seduta viene redatto dal Segretario del Comitato di Coordinamento (o in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente dell'ATA individuato dal Direttore), in forma sintetica, pur nel rispetto della chiarezza. In ogni caso vengono riportate le motivazioni di voto contrario o di astensione. Non è consentita, dopo la chiusura della seduta, la richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni non rese nel corso della medesima.

Art. 15 Il Revisore Unico dei Conti

1. In attuazione di quanto disposto dal Titolo VII della parte seconda del TUEL, la Revisione della gestione economico finanziaria dell'Ente è affidata ad un Revisore Unico dei Conti, nominato dall'Assemblea e scelto tramite le modalità da questa definite con apposito atto.
2. Con la deliberazione di nomina l'Assemblea stabilisce il compenso spettante al Revisore Unico e il rimborso delle spese di viaggio. Quest'ultimo non spetta nel caso in cui il Revisore abbia la residenza o eserciti la professione nel Comune di Fermo.
3. Per quanto concerne la durata dell'incarico le cause di cessazione, incompatibilità, ineleggibilità, le funzioni e le responsabilità del Revisore Unico si fa riferimento a quanto previsto dal predetto Titolo VII parte seconda del TUEL.
4. Il Revisore Unico esercita il controllo sulla gestione economico finanziaria dell'Ata 4, verificando la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il Presidente può proporre la decadenza del Revisore Unico a causa di un grave impedimento che comprometta per lungo periodo l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.
6. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione assembleare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 16 Attività dell'Organo di revisione

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge ed in particolare dall'art. 239 del D.Lgs 267/2000.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente l'organo di revisione ne riferisce entro cinque giorni all'Assemblea.
3. L'Organo di revisione può ottenere dal Presidente, dal Direttore e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere dell'Organo di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'Organo di revisione partecipa alle sedute in cui siano trattate materie di competenza.

TITOLO III PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E FORME DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI

Art. 17 Convenzioni

1. L'ATA può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri soggetti o società pubblici per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza dell'Assemblea.

Art. 18 Accordi di programma

L'ATA per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse dell'ATO che richiedano l'azione integrata e coordinata con l'amministrazione statale o altri enti o soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Art. 19 Altre forme di collaborazione

1. L'ATA per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati, come previsto anche dalla Legge Regione Marche n. 24/2009 o anche protocolli di intesa di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

TITOLO IV STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

Art. 20 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi dell'ATA sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dal Presidente dell'ATA, sulla base dei criteri generali e degli indirizzi fissati dall'Assemblea dell'ATA.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'A.T.A. persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 21 Incarichi dirigenziali di vertice

1. Il Presidente individua nel Segretario Generale della Provincia di Fermo il Segretario verbalizzante delle sedute dell'Assemblea dell'ATA in conformità a quanto previsto dal regolamento disciplinante il funzionamento dell'Assemblea dell'ATA dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 4 approvato con deliberazione n. 1 del 10.05.2018 e s.m.i.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale le funzioni dello stesso sono svolte temporaneamente da un Dirigente incaricato dal Presidente delle funzioni di Vice

Segretario o da un altro dirigente della Provincia stessa individuato dal Presidente della Provincia.

Art. 22 Direttore

1. La nomina del Direttore avviene previa selezione pubblica ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 nel rispetto dei criteri definiti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera i) del presente Statuto.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato ed è disciplinato con contratto di diritto privato.
3. La durata dell'incarico del Direttore è fissata dai criteri stabiliti nella selezione di cui al comma 1 e di norma ha durata pari a quella del mandato del Presidente;
4. Il Direttore percepisce il trattamento economico determinato dalla normativa vigente e dal CCNLL della dirigenza degli enti locali.
5. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
6. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria, professione e non può accettare incarichi professionali anche temporanei senza autorizzazione del Presidente.
7. Alla nomina del Direttore si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità di cui alla normativa vigente.
8. Il contratto disciplina la revoca dell'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.

Art. 23 Funzioni del Direttore

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000e s.m.i., al Direttore sono affidati tutti i compiti non ricompresi dalla Legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ata 4 (per analogia alla Giunta ed al Consiglio comunale), compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. Al Direttore sono affidati i seguenti compiti:
 - a) cura l'attività di gestione dell'ATA per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'ATA secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) provvede alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell'ATA;
 - c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e i decreti del Presidente;
 - d) presiede le commissioni di gara e di concorso ed assume la responsabilità delle relative procedure;
 - e) sottoscrive le convenzioni e i contratti con i terzi e gli atti con rilevanza esterna di sua competenza;

- f) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione e individua funzionari ai quali può delegare detto potere anche in caso di assenza o impedimento;
 - g) interviene alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto;
 - h) istruisce e sottopone al Presidente lo schema di Piano d'Ambito, di Documento unico di Programmazione, di bilancio preventivo e consuntivo;
 - l) ha la direzione e la sovrintendenza del personale, adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare l'efficacia e la produttività dell'ente nonché ogni ulteriore provvedimento di gestione del personale;
 - m) formula ed esprime i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del D. Lgs. n. 267/2000 in caso di assenza dei responsabili, sugli atti deliberativi;
 - n) cura i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con altri enti di gestione dei rifiuti, con la Provincia e con la Regione.
 - o) assume l'incarico di datore di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008 in relazione alle funzioni assegnate e all'ubicazione dei luoghi dove le stesse vengono espletate.
 - p) svolge le attività gestionali, anche di rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla Convenzione dal presente atto e dai regolamenti ad altri soggetti;
3. Il Direttore può stare in giudizio, con l'autorizzazione del Presidente o dell'Assemblea.

Art. 24 Funzioni dei responsabili di servizio

1. I Responsabili dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative vigenti.

Art. 25 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 26 Incarichi e collaborazioni esterne

1. Il medesimo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina gli affidamenti e di incarichi e di collaborazioni esterne nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 165/2001.
2. L'Assemblea approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione. Tale programma, redatto ai sensi dell'art. 3, co. 55 della L. n.

244/2007, è approvato contestualmente e coerentemente con gli altri documenti di programmazione dell'Ente.

TITOLO V FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 27 Ordinamento contabile dell'ATA

L'ordinamento contabile dell'ATA è disciplinato dalla normativa statale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dal proprio regolamento di contabilità.

Art. 28 Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento dell'ATA sono ripartite tra gli enti convenzionati sulla base delle percentuali di cui all'art. 3, comma 3 della Convenzione, fatte salve le spese relative ai servizi e ai progetti che la programmazione delle attività preveda con riferimento esclusivo al territorio del singolo ente convenzionato o di alcuni di essi;
2. I Comuni appartenenti all'ATA dell'ATO 4 Fermo assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite all'ATA dalla L.R. Marche 24/2009 principalmente attraverso i proventi della Tariffa o del Tributo sui rifiuti. In tal senso, le spese di funzionamento dell'ATA costituiscono una componente di costo del Piano finanziario TARI.

Art. 29 Programmazione di bilancio

Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dal Presidente e da questo presentati all'Assemblea per l'approvazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità.

Art. 30 Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione il Direttore e le Elevanti qualificazioni (di seguito E.Q.), se istituite, sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.
3. Il Direttore e/o le E.Q., se istituite, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

4. A tal fine, è di competenza del Direttore e/o le E.Q., se istituite, la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

Art. 31 Rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene predisposto dal Presidente e da questo presentato all'Assemblea per l'approvazione secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento di contabilità.

Art. 32 Controllo di gestione

1. L'ATA attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità o da apposito regolamento.

TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO D'ACCESSO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 33 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Nelle materie di propria competenza l'ATA assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

Art. 34 Diritto di informazione

1. L'ATA garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Nel sito istituzionale dell'ente è presente nella home page la sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 35 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

L'ATA garantisce l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

Art. 36 Tutela della riservatezza

Nel trattamento dei dati personali l'ATA informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge, adottando idonee misure.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Statuto.

Art. 38 Norma finale di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale, nonché dai regolamenti vigenti.

Art. 39 Entrata in vigore e forme di pubblicità

Il presente Statuto entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, assunta in conformità all'art. 8 comma 5 della L.R. n. 24/2009 e a quanto previsto dal vigente Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea dell'ATA 4 approvato con deliberazione n. 1 del 10/05/2018 e s.m.i., ed è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" nei termini di Legge.